

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ RACCONTIDICITTA’ “

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE, SEDE E DELEGAZIONI

1. È costituita in Santa Marinella l'Associazione Culturale Raccontidicittà, di seguito denominata brevemente “Associazione”; l'Associazione culturale è una libera Associazione, apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
2. L'associazione costituisce la propria sede sociale in Santa Marinella, 00058 RM, alla via Crescenzo n.22/A. Il cambio della sede sociale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente statuto.
3. L'associazione potrà costituire, nei luoghi che la stessa associazione riterrà più opportuni, delegazioni ed uffici sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla associazione stessa.

ARTICOLO 2) OGGETTO SOCIALE

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
2. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'associazione ha come scopo:
 - a) la promozione, la diffusione e la valorizzazione dell'arte, della cultura, delle tradizioni e, in generale, della storia dei comuni, delle città e delle regioni italiane ed europee;
 - b) la tutela e la diffusione della libertà di stampa e d'informazione e del diritto di cronaca, in tutte le forme nelle quali possono esplicarsi ed attraverso l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione disponibili, nei limiti e nel rispetto delle norme deontologiche della categoria, garantendo la pluralità degli organi di informazione, l'accesso alle fonti delle notizie e il diritto del cittadino di manifestare il proprio pensiero e di essere informato, in applicazione della Carta Costituzionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona;
 - c) la valorizzazione, la difesa e l'aggiornamento tecnico-professionale degli iscritti ed il loro arricchimento culturale, anche per quanto riguarda i diritti individuali, ivi compreso il diritto d'autore e di pubblicazione, e contribuire al suo sviluppo nei settori della carta stampata come in quelli delle trasmissioni radio e televisive e dei nuovi media, allo scopo di dare alle idee e alle notizie la più ampia circolazione;
 - d) la gestione dei rapporti con i Comuni e le Regioni per l'attuazione di quanto disposto dalla legge per l'editoria in materia di diffusione (provvedimenti regionali di disciplina

della rete distributiva - piani comunali per le rivendite di giornali e riviste - consultazione in materia di rilascio di nuove autorizzazioni di rivendite);

- e) la promozione di scambi culturali ed attività che favoriscano la conoscenza delle culture e delle politiche sociali dei paesi europei ed extraeuropei.

4. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi e svolgere ogni altra attività commerciale ed istituzionale;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati, in particolare con le amministrazioni regionali, provinciali ed i Comuni, anche appartenenti a stati esteri, che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione e che operino nel campo culturale, editoriale, artistico e turistico;
- c) assistere i propri iscritti tutelando in materia fiscale, tributaria, previdenziale, del lavoro, di normativa regionale per l'editoria e, comunque, inerente l'interesse degli associati stessi; l'associazione potrà servirsi, a tal fine, anche delle competenze delle organizzazioni sindacali di categoria e/o di altri consulenti esterni;
- d) promuovere, svolgere e valorizzare la cultura, la storia ed in generale le problematiche sociali dei comuni italiani ed europei attraverso la realizzazione di iniziative editoriali (libri, riviste periodiche e/o quotidiane), in stampa, video, o altro supporto informatico/tecnologico quali vhs, cd-rom e dvd-rom, distribuibili, anche, durante la partecipazione a manifestazioni, convegni, seminari, o altri luoghi d'incontro;
- e) di promuovere le tradizioni culturali dei comuni italiani ed europei attraverso l'organizzazione di spettacoli teatrali, musicali, di danza e culturali in generale, agevolando il ripristino dei luoghi teatrali anche attraverso l'acquisizione a patrimonio,
- f) realizzare, acquistare e gestire domini e siti internet e domini, nonché partecipare e gestire spazi/programmi televisivi, radiofonici e cinematografici;
- g) elaborare di studi, ricerche, analisi sulle iniziative intraprese;
- h) promuovere attività di animazione ed aggregazione rivolta a bambini, ragazzi e anziani, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività culturali formative volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale; la promozione, in conformità alle esigenze dei soci, di ogni altra attività culturale;
- i) assumere o ingaggiare scrittori, giornalisti, artisti, mimi, attori, musicisti, danzatori, coreografi, cantanti, scenografi, registi, conferenzieri, consulenti ed ogni altro tecnico/esperto e personale specializzato estraneo all'associazione.

Tutto ciò elencato nel presente articolo, ha carattere meramente esplicativo, esemplificativo e non limitativo; pertanto l'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di

natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

ARTICOLO 3) DURATA DELLA SOCIETA'

1. La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta tramite delibera dell'assemblea straordinaria di tutti i soci.

TITOLO II – I SOCI

ARTICOLO 4) REQUISITI

1. L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. I soci dell'associazione si distinguono in fondatori, ordinari, onorari, sostenitori. I primi sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell'associazione e che si riconoscono nelle finalità dell'associazione; i secondi sono le persone fisiche o giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'associazione, operano nell'ambito della formazione; i terzi sono le persone fisiche invitate a far parte dell'associazione da parte dell'assemblea dei soci per particolari meriti professionali o scientifici; infine, gli ultimi sono le persone fisiche, Enti, Società, Istituti, Associazioni e/o Fondazioni tecniche e/o scientifiche che in sintonia con gli scopi dell'associazione abbiano giovato all'associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa.

ARTICOLO 5) AMMISSIONE DEI SOCI, DIRITTI E OBBLIGHI

1. Sono soci tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, Enti, Società, Istituti, Associazioni e/o Fondazioni tecniche e/o scientifiche, società di sentimenti e comportamento democratici, che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano.

2. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.

3. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il socio minorenne non ha diritto di voto all'assemblea.

4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali, che non possono essere trasferite a terzi o rivalutate, nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno: in seguito alla rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente, in caso di morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti, per non aver effettuato il versamento della quota associativa nei modi

e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo e comunque non oltre tre mesi dalla delibera, per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Inoltre, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e moralmente l'associazione.

5. Tutti i soci, che risultino in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare a tutte le attività sociali, all'elettorato attivo e passivo e alle cariche sociali. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentate ovvero un suo delegato.

6. Le prestazioni non professionali offerte dai soci o da quanti partecipano alle cariche elettive e non elettive, per il buon funzionamento dell'associazione e per l'organizzazione delle attività promosse dall'associazione, si presumono gratuite salvo diversa decisione assembleare dei soci.

7. Se i soci dovessero fornire prestazioni professionali nell'ambito di attività organizzate, promosse e realizzate dall'associazione e che comunque siano previste dalle finalità dell'associazione medesima, saranno retribuite dietro regolare emissione di fattura.

TITOLO III – IL PATRIMONIO E GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 6) PATRIMONIO

1. L'associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività: dal fondo comune eventualmente costituito, dalle quote associative versate annualmente dagli associati, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, dai beni mobili ed immobili che perverranno all'associazione a qualsiasi titolo, dagli eventuali avanzi di gestione, dagli utili derivanti da partecipazioni che il Consiglio decida di imputare a patrimonio, nonché dai proventi delle attività di carattere commerciale e produttivo promosse dall'associazione.

2. I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non sono rimborsabili, sono intransmissibili e non sono soggetti a rivalutazione di alcun tipo.

ARTICOLO 7) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'associazione sono i seguenti:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il collegio dei revisori, se nominato;
- e) il comitato scientifico.

ARTICOLO 8) ASSEMBLEA - COMPOSIZIONE

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria è l'organo deliberativo della associazione. Hanno diritto a prendervi parte tutti i soci aventi diritto al voto (compresi i soci onorari) ed in regola

con il pagamento della quota annuale. Hanno diritto di voto in assemblea solo i soci maggiorenni.

2. I soci possono anche farsi rappresentare mediante delega da altri soci, esclusi i membri del consiglio direttivo, salvo nei casi di approvazione di bilancio e deliberazioni in merito alla responsabilità dei consiglieri.

3. Ogni socio può rappresentare, con delega scritta, solo un altro socio. È preclusa la presenza in assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari.

4. Le deliberazioni legittimamente adottate dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 9) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria delibera:

- a) l'approvazione annuale del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'associazione;
- b) l'elezione di tutti gli organi istituzionali dell'associazione;
- c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 10) COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'assemblea straordinaria:

- a) elegge il presidente, l'intero consiglio direttivo, ovvero singoli membri di esso o del collegio dei revisori venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b) delibera sulle proposte di modifica del presente statuto;
- c) delibera sullo scioglimento dell'associazione;
- d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 11) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. La convocazione dell'assemblea avverrà almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale e comunque con ogni mezzo di comunicazione idoneo a comprovare la convocazione (fax, email, pubblicazione sull'eventuale sito internet, etc.). La presenza in Assemblea del socio non invitato secondo le formalità, di cui al presente comma, sana il vizio. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

2. L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'associazione su delibera del Consiglio Direttivo che ne fissa la data, l'ora, la sede (che si presume quello della sede sociale, salvo diversa indicazione) e l'ordine del giorno.

3. L'assemblea delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. L'assemblea straordinaria può essere convocata, almeno trenta giorni prima dell'adunanza:

- a) su iniziativa del presidente dell'associazione;
- b) su richiesta di almeno la metà più uno di tutti i soci aventi diritto al voto;
- c) su richiesta scritta e motivata della metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

Nelle ipotesi (b) e (c) il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento formale della richiesta. Successivamente, l'assemblea dovrà tenersi entro 60 (giorni) dalla convocazione.

4. L'assemblea deve essere convocata nella sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

ARTICOLO 12) COSTITUZIONE E DELIBERE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni possono, anche, essere prese per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; è, altresì, ammissibile che la riunione si tenga con mezzi audiovisivi, teleconferenza, videoconferenza ed altri mezzi di telecomunicazione. Ogni socio ha un diritto ad un voto.

2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo quanto specificato al comma precedente.

3. In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero egli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo quanto specificato al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 13) VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente, solo in assenza del presidente dell'associazione, ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti al termine dell'assemblea dal presidente della assemblea e dal segretario.

ARTICOLO 14) IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi, a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

2. Il presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare i propri poteri, in toto o solo in parte, al vicepresidente nonché conferire sia a soci che a terzi procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del presidente, le sue mansioni vengono temporaneamente assunte dal vicepresidente.

4. Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e partecipa e presiede alle riunioni del Comitato Scientifico.

5. Il presidente resta in carica per 5 anni; il presidente è riconfermabile nella carica.

6. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'associazione.

ARTICOLO 15) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è formato da un numero di persone, con un minimo di tre e un massimo di undici, eletto dall'assemblea dei soci. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il vicepresidente, il tesoriere ed il segretario dell'associazione, oltre al presidente. La durata del consiglio direttivo è di 5 (cinque anni). Il consiglio direttivo è riconfermabile nella carica.
2. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore a tre, si procede all'integrazione del consiglio direttivo tramite assemblea degli associati. I nuovi consiglieri dureranno in carica fino alla scadenza regolare di quelli sostituiti.
3. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non abbiano perso i requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione a socio e che, comunque non siano intercorsi in una delle cause indicate nell'articolo 5 del presente statuto.
4. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 16) COMPETENZA E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Al consiglio direttivo compete l'amministrazione e l'organizzazione interna dell'associazione sia ordinaria che straordinaria.
2. Ogni anno il consiglio direttivo stabilisce l'ammontare delle quote associative ed il loro termine di pagamento; in caso di adesione successiva all'inizio dell'anno sociale il versamento della quota dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione della domanda di ammissione.
3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese per l'accettazione dei nuovi soci o ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due terzi dei soci. Il consiglio direttivo deve, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, convocare l'assemblea e deliberare sul bilancio gestionale annuale.
4. Sono compiti del Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione dei soci; redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea; fissare le date per l'assemblea ordinaria e straordinaria; redigere il regolamento interno relativo all'attività sociale da sottoporre all'assemblea dei soci; adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora necessari; attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci; decidere circa l'assunzione o l'ingaggio di artisti e tecnici, scrittori, giornalisti, di professionisti, di consulenti, di impiegati e di dipendenti, determinandone il compenso o la retribuzione; deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario eccedente l'ordinaria amministrazione; deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività

dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci; procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; deliberare sulla nomina dei membri del Comitato Scientifico; deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni.

5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora e può essere effettuato tramite fax, e-mail ed ogni altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento. Sono, comunque, valide le riunioni totalitarie effettuate senza avviso di convocazione.

ARTICOLO 17) DELIBERE DEL CONSIGLIO E VERBALIZZAZIONI

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza semplice dei presenti, non essendo valida la delega in sede di consiglio direttivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. È ammissibile il voto per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un apposito verbale a cura di un segretario verbalizzante nominato di volta in volta dal presidente. Il verbale dovrà essere sottoscritto al termine della riunione dal segretario verbalizzante e dal presidente.

4. E' ammessa, in alternativa al primo comma del presente articolo e su volontà del presidente, da indicare espressamente nell'avviso di convocazione, la partecipazione alle riunioni mediante teleconferenza, videoconferenza ed altri mezzi di telecomunicazione; pertanto, è considerata valida la delibera assunta soltanto per via telematica, senza la necessaria convocazione in un luogo predeterminato e ferma restando soltanto la necessità di verbalizzazione.

ARTICOLO 18) IL SEGRETARIO – IL TESORIERE

1. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni e si incarica della tenuta dei libri obbligatori, ad esclusione dei libri contabili tenuti dal tesoriere.

2. Il tesoriere provvede al normale andamento dell'associazione e dirige l'amministrazione della stessa. Il medesimo si incarica della riscossione e pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri contabili obbligatori.

ARTICOLO 19) IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei revisori dei conti è organo a cui spetta il controllo dell'associazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

2. Collegio dei Revisori, eventualmente costituito, è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. I membri del Collegio dei Revisori sono nominati dall'assemblea dei soci.

3. I Revisori durano in carica tre anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del comma secondo del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

4. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo dell'associazione, nonché con ogni altro incarico conferito dall' associazione medesima.

ARTICOLO 20) IL COMITATO SCIENTIFICO

1. E' l'organo consultivo dell'associazione, se eventualmente costituito, ed è presieduto dal Presidente dell'associazione, o da un suo delegato, e composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di 10. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente sceglie e nomina i membri tra persone italiane e straniere particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei campi attinenti agli scopi dell'associazione.

2. Il Comitato Scientifico svolge attività di consulenza e di collaborazione con il Consiglio Direttivo e con il Presidente dell'associazione nella definizione del programma generale annuale delle attività dell'associazione e in ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Scientifico sono rieleggibili.

3. Il Comitato Scientifico si riunisce, su convocazione del Presidente dell'associazione da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'adunanza con qualsiasi forma di comunicazione (fax, lettera raccomandata, e-mail, etc.), per esaminare il programma annuale delle attività redatto dal Consiglio Direttivo

4. Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO IV - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 21) RENDICONTO

1. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

ARTICOLO 22) ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare; inizia il 01 gennaio e si chiude ogni 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo.

TITOLO V – SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 23) SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per dare luogo allo scioglimento dell'associazione, necessita una assemblea straordinaria con le modalità sopra descritte.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità simili, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

3. Il liquidatore, nominato dall'Assemblea, potrà essere anche una persona esterna all'Associazione e dovrà curare gli adempimenti conseguenti lo scioglimento del vincolo associativo rispettando le istruzioni impartitegli dall'assemblea degli associati.

TITOLO VI – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 24) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale.

2. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati entro 30 giorni dalla richiesta dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo avvengono a maggioranza assoluta e non sono valide le deleghe in sede di consiglio direttivo. È ammissibile il voto per consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In mancanza di accordo, i medesimi arbitri verranno eletti dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede l'associazione; in caso di mancata nomina o di disaccordo tra gli arbitri, gli stessi saranno nominati dal Presidente del Tribunale di Civitavecchia.

3. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo delle parti, con dispensa da ogni formalità di procedura.

4. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo con lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'evento.

ARTICOLO 25) REGOLAMENTO INTERNO

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 26) NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di legge.

Letto, confermato e sottoscritto, in Civitavecchia oggi 03.03.2006

I soci fondatori accettano lo statuto ed espressamente gli articoli
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
